



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Atto N. 4 del 26 marzo 2015

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Squillace.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **9,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.51 del 3-3-2015, nella persona del Dott. Mario PIZZINO ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Comunale dott.ssa Giuseppina FERRUCCI, nella qualità di Segretario Verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

VISTO: - il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO: - il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

PREMESSO: - che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che, ai sensi dell'art.252, comma 2, del Decr,Lgs. 18.08.2000, n.267 e succ.mod.ed integr., l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del comune di Squillace (CZ), così come da delibera O.S.L.n. 01 del 05 febbraio 2015;



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

- che, ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.P.R. 24.08.1003, n.378, è necessario istituire un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario, aprendo un conto intestato all'organo straordinario di liquidazione; e che lo stesso comma specifica che per gli enti locali, il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;

- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, può **auto-organizzarsi**.

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

TENUTO CONTO:- che in base all'art.252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il **31 dicembre 2013**;



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

CONSIDERATO: - pertanto, che ai fini della gestione commissariale necessita:

1. istituire ed attivare l'apposito conto della liquidazione del dissesto, estendendo il rapporto contrattuale in essere tra il Comune ed il suo Tesoriere per il servizio di cassa della gestione di liquidazione;
2. definire ed acquisire il fondo di cassa relativo alla gestione dei residui, con esclusione dell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
3. allo scopo occorre stipulare apposita convenzione con un istituto bancario ed aprire un conto intestato all'Organo Straordinario della Liquidazione;
4. trattandosi di Ente Locale, il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa sarà gestito prioritariamente da quest'ultimo, con conto separato;

CONSIDERATO: - che con Delibera n.3 del 18 febbraio 2015 e relativa nota commissariale prot.n.3/OSL -prot.gen.n.777- datata 18-02-2015, il Commissario Straordinario di liquidazione ha richiesto formalmente all'Istituto Tesoriere del Comune di Squillace (CZ): Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Soverato, l'apertura di un conto speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento dell'Ente e **la relativa bozza di convenzione;**

- che lo stesso Istituto di Credito ha prodotto all'Organo Straordinario di Liquidazione **con nota mail del 23 marzo 2015 (acquisita al prot.OSL in pari data al n.14)** una specifica bozza di convenzione, che è stata vagliata da entrambi, nonché l'attestazione del ruolo del 12 marzo 2015 conferito al Responsabile abilitato alla firma della Convenzione (trasmesso via mail -PEC ed acquisito al prot.OSL in data 24 marzo 2014 al n.16);

- che il suddetto schema di convenzione risulta conforme alle vigenti disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali;

TENUTO CONTO:- che il comune di Squillace ha stipulato con atto repertorio n.272 in data 11 giugno 2012 apposita convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria comunale con il Monte dei Paschi di



CITTA' DI SQUILLACE



PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Siena SpA Filiale di Soverato, allo stato attuale in regime di proroga fino al 30 giugno 2015, nelle more dell'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;

- CONSIDERATO:**
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro;
 - che con note commissariali prot.n. 1/OSL – prot.gen.779- del 18/02/2015 e n.5/OSL – prot.gen.966- del 26/02/2015 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGEP- Ufficio XIII l'apertura del conto di Tesoreria Unica presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro;
 - che Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGEP- Ufficio XII con nota prot.n.16297 del 04/03/2015 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 319424 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Catanzaro intestata "COMM. STR. LIQUID. COM. SQUILLACE";

- VISTI:**
- in particolare, l'art.255, disciplinante l'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e l'art. 269, comma 2, disciplinante le modalità applicative della procedura di risanamento, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
 - l'art. 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati", secondo il cui disposto L'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza ad istituire il servizio di cassa della gestione della liquidazione;
 - l'art.11, comma 1, del D.P.R. 24-08-1993, n.378;
 - la Circolare Ministero Interno – F.L. 21/93 del 20 settembre 1993;
 - la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- 
- 



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di istituire il servizio di cassa presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Soverato (CZ) – per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Squillace (CZ);
- 3) di approvare lo schema di Convenzione col Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Soverato (CZ)- Tesoriere Comunale, depositato agli atti di questo Organo Straordinario di Liquidazione, per la gestione del Servizio di Tesoreria composto da n.16 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di affidare la gestione del servizio di Tesoreria della liquidazione, tramite sottoscrizione- *con l'intervento del Segretario Comunale del comune di Squillace (CZ) in qualità di Ufficiale Rogante- della convenzione de qua*, al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Soverato (CZ), sita in corso Umberto I, n.268, per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento dell'Ente;
- 5) di dare atto che il conto della liquidazione risulta attivo per la gestione delle procedure del dissesto;
- 6) di richiedere formalmente al concessionario della riscossione, di provvedere a versare sul conto di cui al punto precedente le riscossioni che si riferiscano agli esercizi pregressi;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it.



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

9) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:

- all'Istituto bancario Tesoriere del Comune di Squillace (CZ) Monte dei Paschi di Siena filiale di Soverato (CZ).
- Al concessionario della riscossione;
- al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale ed ai Responsabili degli Uffici del comune di Squillace (CZ);
- al Presidente del Consiglio Comunale di Squillace;
- al Segretario Comunale dell'Ente;
- al Revisore dei Conti del Comune di Squillace (CZ);

Alle ore 13.15 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE


(dott. Mario PIZZINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Giuseppina FERRUCCI)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE DI LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO DEL COMUNE DI SQUILLACE (CZ) REGOLATO CON CONTO CORRENTE BANCARIO

PREMESSO

- che il comune di Squillace (CZ) è stato dichiarato dissestato con delibera del C.C. n.31 del 19/09/2014, ai sensi dell' art.246 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- che con D.P.R. del 17 novembre 2014 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione il dr. Mario Pizzino;
- che, ai sensi dell'art.252, comma 2, del Decr. Lgs. n.267/2000, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso il comune di Squillace, così come da delibera n.1 del 05/02/2015;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lett. b, e 11, comma 1, del D.P.R. n.378 del 28.4.1993;
- che, ai sensi del citato art.11 del D.P.R. n.378 del 28.4.1993, spetta al Tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario straordinario di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n.720 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio1990;
- che con delibera commissariale n. del è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
- che il Comune di Squillace è incluso nella tabella A annessa alla legge n.720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n.720/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il Comune di Squillace stipulato con atto repertorio n.272 del 11/06/2012 apposita convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale con il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che è allo stato attuale in regime di proroga fino al 30/06/2015, nelle more dell'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro;
- che con note n. 1/OSL - 779 del 18/02/2015 e n. 5/OSL – 966 del 26/02/2015 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGEPA- Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA- Ufficio XIII con nota n.16297 del 04/03/2015 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria Unica n.319424 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Catanzaro intestata "COMM. STR. LIQUID. COM.SQUILLACE";



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

• il **Commissario straordinario di liquidazione**, nella persona del dr. Pizzino Mario nato a Amantea il 22/01/1963, nominato con D.P.R. del 17/11/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 03/03/2015, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Squillace;

E

• la **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** filiale di Soverato con sede legale in Siena Piazza Salimbeni, 3 Codice Fiscale/Partita IVA 00884060526 in seguito denominata "Cassiere", rappresentata da _____ giusta procura speciale _____.

ART. 1

PREMESSA

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

AFFIDAMENTO

Il dr. Mario Pizzino, nella qualità di Commissario straordinario di liquidazione, affida con il presente atto la gestione del servizio di Cassa della gestione di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Squillace regolato con l'apertura di un conto corrente al Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Filiale di Soverato alle condizioni che seguono.

ART. 3

OGGETTO

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dal Commissario straordinario di liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

ART. 4

RISCOSSIONI

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) intestate al Commissario straordinario di liquidazione ed emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dallo stesso Commissario, che saranno trasmessi con distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente. Il Commissario trasmette al Cassiere la firma autografa con le generalità complete e copia dei propri documenti di riconoscimento, al fine di stabilire l'autenticità della sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Le reversali dovranno contenere indicazioni di eventuali vincoli di destinazione d'imputazione sul conto corrente, aperto a nome del Commissario presso il Cassiere a cui le entrate incassate debbono rifluire. Sulle reversali il Cassiere apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso rilasciando regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedura e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Commissario. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio del servizio di Cassa e debbono fare riferimento all'ordine di riscossione relativo alle somme incassate. Il Cassiere deve accettare anche senza autorizzazione del Commissario le somme che i terzi eventualmente intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del

Commissario". Tali incassi, saranno segnalati al Commissario per la tempestiva emissione degli ordini di riscossione.

Per le entrate riscosse senza reversale, le somme devono essere riversate nel conto corrente, con immediata comunicazione al Commissario del versamento eseguito, entro i tre giorni previsti, ai fini dell'emissione della reversale. Il Cassiere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito e notifiche agli aventi diritto del titolo emesso.

Il Cassiere non è tenuto ad incassare versamenti effettuati a mezzo di assegni di c/c.

Il Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre del Commissario straordinario di liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, il Cassiere riscuoterà dal Concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

ART. 5 PAGAMENTI

Il Cassiere effettua i pagamenti soltanto in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dal Commissario straordinario di liquidazione, appositamente predisposti numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dello stesso, che saranno trasmessi con distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

I mandati di pagamento devono essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali. Essi devono portare gli estremi esatti di identificazione del creditore (cognome, nome e qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, ragione sociale, sede, domicilio legale, indirizzo completo), la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento e l'annotazione degli estremi dei documenti.

Il Cassiere non può dare corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili allo sportello del Cassiere contro il ritiro di regolari quietanze.

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere a dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimesso al Commissario.

I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore o del suo procuratore. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati al Commissario. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore o all'erede del creditore richiamando l'atto che attesti tale qualità.

I mandati sono ammessi al pagamento di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Commissario sull'ordinativo, lo stesso Commissario dovrà consegnare i mandati entro e non oltre il giorno bancabile precedente la scadenza.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato, o ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo allegherà al mandato stesso.

Per i pagamenti fuori piazza, il Cassiere potrà provvedere oltre che mediante corrispondente, con vaglia postale, conto corrente postale, accredito in c/c diretto o indiretto, nonché, se espressamente richiesto dal beneficiario, con vaglia cambiario comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la relativa ricevuta. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, il Commissario provvederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con un'espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. Il Cassiere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione o ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dal Commissario e per la conseguente

richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Cassiere circa l'accertamento dell'effettivo pagamento del vaglia.

Poiché le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare al Commissario l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari, da inoltrarsi per il tramite del Commissario, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Commissario soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

Il Commissario si impegna a non consegnare mandati di pagamento al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Il Cassiere eseguirà i pagamenti disposti dal Commissario utilizzando le entrate riscosse e, successivamente, entro i limiti dei fondi disponibili sul conto corrente, impegnando le somme giacenti. I mandati tratti in eccedenza ai limiti di disponibilità sul conto corrente acceso a nome del Commissario saranno respinti dal Cassiere che non sarà quindi tenuto ad ammetterli al pagamento.

ART. 6

TRATTAMENTO FISCALE

Sugli ordinativi di pagamento e di riscossione deve essere apposta, a cura del Commissario, l'indicazione del trattamento fiscale a cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa o di introito. Il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione sugli ordinativi del trattamento fiscale ad essi applicabile.

ART. 7

REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI

Il Cassiere invia ogni mese la situazione di cassa allegando i relativi ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) concernenti le operazioni eseguite nel mese.

Il Commissario dà scarico al Cassiere dei documenti giustificativi ricevuti mediante invio di un'apposita lettera (nota di scarico).

Il Cassiere ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal giornale di cassa (giornaliera).

Il Cassiere deve tenere aggiornato:

- un apposito giornale di cassa in cui verranno annotate tutte le operazioni che avranno movimentato il conto della giornata (giornaliera);
- copia delle relative pagine dovrà essere trasmessa al Commissario straordinario di liquidazione entro 5 giorni di ogni mese, relativamente alle registrazioni del mese precedente;
- il bollettario delle riscossioni, contenente le quietanze che il tesoriere rilascia per conto del Commissario ai terzi, emesse in triplice esemplare, una va a chi versa, una resta al Cassiere e la terza viene trasmessa al Commissario assieme ai documenti di cui al punto precedente;
- le reversali incassate e i mandati di pagamento.

ART. 8

ESTRATTO CONTO

Trimestralmente il Cassiere trasmette al Commissario nel domicilio di cui appresso l'estratto conto con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate e uscite.

ART. 9
OBBLIGO DI RENDICONTO

Il Cassiere deve presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogha convenzione stipulata con il Comune di Squillace.

ART. 10
COMPENSI E SPESE

Per il presente servizio non grava alcun costo o compenso in favore della Banca. Resta inteso che il Cassiere deve essere rimborsato per il servizio di che trattasi delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che il Commissario emette a favore del Cassiere medesimo dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dal Cassiere al Commissario;
- c) spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza;
- d) spese per stampati, cancelleria ed altri relative alla tenuta del conto.

Sono posti a carico dei beneficiari le spese per bonifici a favore degli stessi creditori su altre banche nella misura di € 5,00 per ciascun bonifico.

ART. 11
SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio di Cassa sarà espletato nei locali dello stesso Cassiere presso la filiale di Soverato, durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico.

ART. 12
DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione delle parti e resterà in vigore fino a 15 giorni dopo l'esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, ai sensi dell'art.256 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., ovvero fino a quando non interverrà apposita comunicazione di revoca di una delle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno due mesi.

Resta ferma la facoltà del Commissario di recedere anche prima del termine di cui al comma precedente in caso di cessazione dell'attività dello stesso, da comunicarsi alla Banca con la massima tempestività possibile e comunque, con almeno 15 giorni di preavviso.

ART. 13
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

ART. 14
ADEMPIMENTI FISCALI

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.

ART. 15
DOMICILIO

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, il Commissario e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- Commissario straordinario di liquidazione presso il Comune di SQUILLACE (CZ);
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso la Filiale di SOVERATO (CZ).

ART. 16

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Squillace, _____

Il Commissario straordinario di liquidazione

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.





CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on-line/Responsabile Affari Generali, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Giuseppina FERRUCCI)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000, il giorno _____

___ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°)

___ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°)

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Giuseppina FERRUCCI)

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio, inoltre:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene comunicata con lettera prot.n. _____ in data _____ al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale;

- viene comunicata con lettera prot.n. _____ in data _____ al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi;

- viene comunicata con lettera prot.n. _____ in data _____ al Concessionario della Riscossione _____.

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.